



# COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

*Città Metropolitana di Palermo*

ORDINANZA n. 12

del 24.03.2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente - Utilizzo temporaneo e provvisorio di loculi non occupati, insistenti nella Confraternita SS. Volto eretti all'interno del civico Cimitero.

## IL SINDACO

Nella sua qualità di **Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:**

**PRESO ATTO** che, a seguito di segnalazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, è stata constatata la intervenuta carenza di loculi liberi nel Cimitero Comunale, conseguente alla occupazione da parte della Confraternita SS. Volto di 35 dei 38 posti presenti e disponibili nel campo di inumazione comunale;

**VISTE** le note prot. n. 5837 del 31/05/2019, 1581 del 11/02/2019, n. 1483 del 08/02/2019, n. 1468 del 08/02/2019 n. 388 del 14/01/2019, n. 11005;

**VISTO** gli avvisi di esumazione ordinaria del 28/09/2018 e del 05/10/2018

**CONSIDERATO** che la confraternita SS. Volto di Chiusa Sclafani non ha provveduto a liberare il campo di inumazione dalle salme che hanno trascorso 5 anni nel campo di inumazione.

**RILEVATO** che a causa di tale inadempienza della confraternita SS. Volto il comune di Chiusa Sclafani non dispone di posti liberi nel cimitero e, pertanto, le disponibilità di posti salma in loculi comunali e nel campo di inumazione nel civico Cimitero non sono in grado di soddisfare le necessità della cittadinanza, e che la carenza potrebbe causare disagi organizzativi e gestionali in capo al Servizio cimiteriale che dovrà provvedere, senza soluzione di continuità, a soddisfare il servizio di tumulazione anche per le eventuali richieste di sepoltura in celle comunali;

**RILEVATO** che sulla base della ricognizione svolta dagli Uffici comunali circa la effettiva disponibilità di posti salma in loculo, ubicati nelle Confraternite, insistenti nell'ambito del detto insediamento cimiteriale comunale, può essere consentita, sebbene a carattere provvisorio e temporaneo, una sepoltura confacente al sacro rispetto delle volontà dei defunti e a salvaguardia dell'igiene pubblica, mediante l'utilizzo dei loculi attualmente liberi;

**DATO ATTO** che, a causa dell'occupazione del campo di inumazione da parte della Confraternita SS. Volto di Chiusa Sclafani non potranno essere soddisfatte dal Comune: le sepolture in terra;

TUTTO QUANTO PREMESSO, valutata la verosimile situazione d'urgenza venutasi a creare e ritenuto doveroso e necessario, al fine di poter procedere alla sepoltura del sig. omissis e di scongiurare l'insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria oltre che di decoro e di ordine pubblico, far fronte alle esigenze di procedere a regolari sepolture nel Cimitero comunale, ove inevitabilmente necessario, anche mediante la requisizione a carattere provvisorio e temporaneo di loculi ubicati nelle Confraternite insistenti in ambito cimiteriale;

**RICHIAMATI:**

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- gli art.li 50 e 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Per le motivazione sopra espresse, nei casi in cui, in seguito alla scelta operata dagli istanti in merito alla tipologia di sepoltura selezionata e richiesta per la collocazione del proprio defunto, risulta indifferibile ed urgente fare ricorso alla Tumulazione Provvisoria/Temporanea, come di seguito è definita e condizionata;

**ORDINA**

- in via d'urgenza ed a titolo provvisorio e temporaneo, al Superiore della Confraternita detentrica di loculi funerari insistenti all'interno del civico Cimitero, prendere atto che 10 loculi allo stato materialmente non occupati si intendono requisiti per sopperire, ove necessario ed improcrastinabile, alla carenza di loculi comunali da assegnare a seguito di avvenuti decessi e previa esplicita richiesta dei familiari interessati;

**DISPONE**

- Le superiori condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente, hanno durata temporanea e rimarranno validi fino alla cessazione della fase di emergenza, per come sopra indicata;
- il Comune provvederà direttamente all'assegnazione provvisoria d'ufficio;
- il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, provvede al versamento dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per la sepoltura ordinaria (che sarà indicata dal competente Ufficio), anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;
- l'utilizzo della sepoltura provvisoria si intende autorizzato gratuitamente per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, ove sia imputabile a cause comunali;
- la durata del periodo di sepoltura provvisoria sarà inclusa nella durata complessiva della successiva assegnazione definitiva del loculo (anni 30);
- superata l'attuale emergenza, dovuta all'occupazione del campo di inumazione, i relativi loculi verranno restituiti ai legittimi concessionari;

- i familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
- all'atto dell'assegnazione definitiva del loculo, il privato che ha accettato la tumulazione temporanea in loculo provvisorio, si impegna implicitamente a lasciare libero detto loculo nel momento in cui il Comune metterà a disposizione quello definitivo richiesto ed implicitamente accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso e con le modalità di assegnazione consuete e consolidate.
- il familiare del defunto, con l'atto di sepoltura temporanea in loculo provvisorio, si impegna ad accettare la tariffa che sarà in vigore al momento della concessione definitiva, ed avrà titolo al suo versamento solo dopo l'assegnazione del loculo stesso, ma prima della redazione della concessione definitiva;
- nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione e nuova tumulazione sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno trasferite definitivamente nei nuovi loculi;
- in caso di inerzia da parte dei familiari interessati, si provvederà alla notifica di formale diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, i quali, se inutilmente decorsi, determineranno la condizione dell'immediata traslazione, ad opera del Comune, del cadavere, il quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei familiari/aventi titolo per il recupero di eventuali tariffe e/o spese non corrisposte, nonché il pagamento delle spese aggiuntive sostenute e del danno causato all'Ente;
- le spese per l'apertura del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia, nonché le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, la sua chiusura o pristino come ante utilizzo, sono a carico degli eredi del defunto;
- in caso di decesso dell'avente titolo o concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto e la salma ivi provvisoriamente tumulata sarà collocata in altro loculo;
- non è dovuto alcun compenso rifondativo alla Confraternita, come sopra individuata, obbligata a consentire l'uso temporaneo e provvisorio di loculi liberi, poiché è la situazione emergenziale è imputabile alla mancata liberazione del campo di inumazione.

Ritenuto che la pubblicazione del provvedimento che dispone la requisizione dei loculi non occupati, sul sito internet comunale e negli appositi spazi presso il Cimitero comunale, offra sufficienti garanzie di conoscenza a tutti i potenziali interessati, altresì,

#### D I S P O N E

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line Comunale, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile; inoltre, venga trasmessa a:

- Al Superiore della Confraternita S. Volto di Chiusa Sclafani;
- Al competente Ufficio Servizi Cimiteriali per tutti i successivi adempimenti operativi e gestionali;

- Alla Polizia Municipale;
- Al Settore LLPP – Sede;
- Al Servizio Economico Finanziario – Sede;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



  
IL SINDACO  
Dott. Francesco Di Giorgio